



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

letta la proposta di concordato minore depositata da PIERLUIGI BOZZONI ai sensi degli artt. 74 ss. CCII;

rilevato che, ai sensi dell'art. 77 CCII, la domanda è ammissibile in quanto:

- la stessa è corredata dai documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda nè ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

P.Q.M.

visti gli artt. 77 e 78 CCII,

1) dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

2) dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e, a cura dell'OCC, nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

3) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente decreto presso gli uffici competenti;

4) assegna ai creditori il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni: ai sensi dell'art. 79, comma terzo CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel predetto termine, si intenderà che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

5) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

6) dispone la sospensione della procedura esecutiva n. 899/19 (cui è stata riunita la n. 265/22) pendente presso questo tribunale, limitatamente all'immobile sito in Desenzano del Garda (Bs), Via Monte Suello, accatastato al foglio 17, n. 727, sub. 4, C/1;



7) dispone che, una volta concluse le operazioni di voto, l'OCC depositi relazione riepilogativa dei risultati.

Si comunichi.

Brescia, 9 giugno 2023

Il g.d.  
dott. Stefano Franchioni

